

**PARERE SULL' INTERPRETAZIONE DELL' ART. 26 COMMA 3 , L.R. 37 DEL 2002 (Normativa applicabile a procedura espropriativa in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2002)**

Servizio Affari Giuridici del Territorio

Prot. N. AMP/TUG/06/3111 del 20 febbraio 2006

Circa la normativa da applicare alla procedura espropriativa riguardante la realizzazione della strada di collegamento tra il Comune di Albereto e il Comune di Zeri, si precisa quanto segue.

La L.R. n. 37 del 2002 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 180 del 20 dicembre 2002 ed entrata in vigore alla data del 4 gennaio 2003), stabilisce all'art. 26, comma 3, che i procedimenti espropriativi in corso alla data di entrata in vigore della legge, ossia che vedono avviata la fase di apposizione del vincolo espropriativo o la fase successiva comportante dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da realizzare, sono conclusi secondo la normativa previgente, non trovando pertanto applicazione la nuova normativa regionale in materia di espropri.

Il procedimento prospettato dalla Comunità Montana è da considerarsi procedimento in corso, essendo stata approvata la variante urbanistica in data antecedente all'entrata in vigore della L.R. n. 37 del 2002. Ciò premesso, per effetto dell'applicazione alla procedura in oggetto dell'art. 26, comma 3, si ritiene che conseguano due percorsi amministrativi entrambi legittimi.

Secondo l'interpretazione letterale dell'art. 26, comma 3, si può sostenere che la procedura già avviata vada ultimata secondo la normativa previgente. Considerato che la L.R. n. 37 del 2002 disciplina le prime due fasi della procedura espropriativa, ossia apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, ne consegue che occorrerebbe fare riferimento alla normativa previgente (L. n. 865 del 1971) per quanto concerne appunto entrambe le prime due fasi, mentre per quanto concerne la determinazione dell'indennizzo e l'emanazione del decreto di esproprio troverebbe applicazione quanto previsto nel D.P.R. n. 327 del 2001.

Occorre sottolineare, seguendo tale interpretazione, che fino alla dichiarazione della pubblica utilità si avrebbe la competenza del Comune (ai sensi della L. n. 865 del 1971 e dell'art. 9, L.R. n. 5 del 1978, poi sostituito dall'art. 45 della L.R. n. 20 del 2000, che ha previsto la delega ai Comuni delle funzioni espropriative che la L. n. 865 del 1971 attribuiva al Presidente della Regione), mentre per la determinazione della indennità ed emanazione del decreto di esproprio si avrebbe la competenza della Comunità montana, in quanto il DPR n. 327 del 2001, all'art. 6, comma 1, prevede che "l'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativi che si renda necessario". L'applicazione di tali normative comporterebbe quindi una modifica nella autorità espropriante, nel senso che la titolarità della procedura passerebbe dal Comune, che approva il progetto da cui deriva la pubblica utilità dell'opera, alla Comunità Montana, che dovrebbe determinare l'indennità ai sensi dell'art. 20 e seguenti del DPR n. 327 del 2001 ed emanare il decreto di esproprio.

L'art. 26, comma 3, può essere oggetto di una diversa interpretazione. E' agevole infatti osservare che la ratio della norma transitoria è quella di consentire, in via d'eccezione, di continuare ad utilizzare una disciplina previgente nonostante la sua abrogazione o perdita di efficacia, per limitare l'impatto che deriverebbe dall'obbligo di dare immediata applicazione anche per l'attività amministrativa in corso alla normativa sopravvenuta. Pertanto, l'attuazione della previsione della norma transitoria deve sempre considerarsi una potestà rimessa a valutazioni di opportunità della P.A., la quale ben può valutare comunque preferibile dare attuazione alla nuova disciplina.

In questa prospettiva, per quanto attiene alla fattispecie in esame, si deve ritenere che si possa comunque tener fermo il vincolo preordinato all'esproprio in quanto è stato posto legittimamente secondo la normativa previgente e che le fasi ulteriori della procedura possano essere poste in essere seguendo il complesso normativo attualmente vigente, costituito dalla L.R. n. 37 del 2002 e dal DPR n. 327 del 2001 (che vedono entrambe la titolarità della competenza espropriativa nell'autorità competente a realizzare l'opera, nel nostro caso la Comunità Montana). Tale soluzione appare perfettamente coerente, da un lato, con il principio generale di conservazione degli atti amministrativi validamente compiuti (in tal caso l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge regionale), dall'altro con la ratio semplificatoria della norma transitoria, la quale aveva appunto la funzione di agevolare la conclusione delle procedure in corso all'entrata in vigore della L.R. n. 37 del 2002, consentendo la prosecuzione dell'iter espropriativo secondo la normativa già applicata.

Attualmente, essendo trascorsi diversi anni dalla entrata in vigore della legge, la finalità semplificatoria perseguita dalla norma transitoria appare in concreto maggiormente realizzata dando applicazione alla normativa attualmente vigente, che, tra l'altro, assicura continuità all'esercizio delle funzioni espropriative.

Testi correlati:

- Art. 26 Norme transitorie (LEGGE REGIONALE n. 37/2002: DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI n. 37 del 19/12/2002)